

P.E.P. LE PROJET D'EXECUTION DE PEINE

PROGETTO DI ESECUZIONE DELLA PENA ESPERIENZA CONDOTTA IN 10 STABILIMENTI PILOTA DAL '95 AL '97: IPOTESI DI LAVORO

ATTUAZIONE NEGLI STABILIMENTI DI PENA DEL PROGETTO DI ESECUZIONE DELLA PENA

FASCICOLO TECNICO

Questo fascicolo contiene alcune raccomandazioni frutto delle riflessioni teoriche del ministero della giustizia nel corso di questi ultimi anni, e frutto degli insegnamenti tratti dalle prassi attuate negli stabilimenti penitenziari.

Se questo fascicolo permette di collegare l'insieme degli stabilimenti pilota intorno a principi metodologici e obiettivi comuni, le ipotesi di lavoro delle quali esso si fa carico chiedono di essere sottoposte a prova nel corso della fase sperimentale.

1. – Definizioni contenuto e obiettivi del progetto di esecuzione della pena

1.1 – Definizione e contenuto.

Il progetto di esecuzione della pena (p.e.p.) è la formalizzazione delle tappe che segnano il percorso penitenziario del condannato. Esso definisce le attese dell'esecuzione rivolte verso il condannato e le prospettive che possono essergli proposte.

Facendo ciò, il progetto tende a dare un senso all'esecuzione della pena.

Il p.e.p. non è un contratto nel senso giuridico del termine: né l'amministrazione penitenziaria, né il giudice potrebbero negoziare con una persona detenuta l'esercizio delle loro rispettive attribuzioni relative al detenuto stesso.

Peraltro, essendo un progetto comune, esso impegna coloro che avranno contribuito a formalizzarlo o a formularlo. L'amministrazione e i collaboratori nonché il giudice dell'applicazione della pena sono quindi impegnati a formalizzarlo e a mettere in atto i mezzi di cui dispongono per attuarlo. Esso tiene conto di ciò che può offrire lo stabilimento di accoglienza così come gli altri stabilimenti del parco penitenziario in cui il detenuto può essere destinato in seguito (addolcimento del regime di detenzione, regolamento interno, prestazioni di insediamento, ecc.).

Questo progetto si fonda inoltre, sull'analisi dei bisogni del detenuto valutati a partire dalle sue capacità, dal suo profilo penale e penitenziario, dalla sua situazione familiare sociale ed economica e dai suoi progetti individuali. Su queste basi fissa le prospettive in termini di individualizzazione amministrativa (ad esempio passare in una unità aperta; al trattamento aperto; ottenere un lavoro meglio retribuito; essere destinato ad uno stabilimento con un regime di vita più aperto; essere proposto per la commutazione della pena, ecc.) e/o giudiziario della pena (per esempio essere proposto dal JAP [*N.d.T.*: il giudice dell'applicazione della pena, che è il giudice di sorveglianza francese] al beneficio di una riduzione del periodo di sicurezza, ottenere un permesso di uscita o una liberazione condizionale, ecc.).

Il p.e.p. impegna altresì il detenuto imponendogli delle operazioni precise, (ad esempio: avere un comportamento corretto durante la detenzione, essere assiduo ad un determinato lavoro o formazione professionale o insegnamento o altra attività, accettare un programma terapeutico, sostenere finanziariamente la famiglia, ecc.).

In particolare, se la decisione penale è accompagnata da prescrizioni civili, il programma dovrà necessariamente definire l'impegno del detenuto riguardo alla vittima.

Essendo un progetto comune, il p.e.p. deve, nella misura del possibile, essere elaborato con il condannato e deve essere approvato da quest'ultimo. Progressivamente il p.e.p. verrà proposto a tutti i detenuti.

Peraltro taluni condannati non sono raggiungibili dalla nozione di questo programma né desiderosi di adottare un atteggiamento conciliante e partecipativo nei confronti dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria.

Comportandosi in questo modo questi detenuti non verranno a beneficiare del quadro coerente che costituisce il progetto, e delle prospettive tangibili che questo assicura loro se si soddisfano le attese dell'amministrazione. Conviene farglielo sapere e proporre loro, a cadenza regolari, di inserirsi in questo percorso positivo. Nessun condannato dovrà esserne definitivamente escluso. I condannati che rifiutano il p.e.p. saranno in ogni caso egualmente seguiti nel quadro del dispositivo varato per razionalizzare lo sfruttamento multidisciplinare delle informazioni che li riguardano.

Piuttosto che una procedura meccanica e indifferenziata, il p.e.p. è un processo dinamico che migliora l'efficacia dell'intervento delle differenti articolazioni che partecipano all'esecuzione della pena e che permette ai condannati che lo desiderino di proiettarsi in modo più costruttivo nel futuro. La sua vocazione è quella di essere proposto a tutti i condannati, la sua caratteristica è il realismo, la rivedibilità e la permanenza.

1.2 – *Gli obiettivi*

Sono i seguenti:

- a) dare un senso maggiore alla pena privativa della libertà coinvolgendo il detenuto nella gestione della propria pena durante tutta la durata dell'esecuzione;
- b) migliorare l'individualizzazione amministrativa e giudiziaria della pena offrendo specificamente al giudice un quadro obiettivo sul quale fondare la sua decisione;
- c) introdurre un modello di presa in carica e di osservazione che assicuri una migliore conoscenza del detenuto per accrescere la sicurezza degli stabilimenti e migliorare l'efficacia delle azioni finalizzate al reinserimento.

II – *Condizioni per l'attuazione del p.e.p.*

II.1 – *Pubblico al quale è finalizzato*

A regime tutti i condannati, incarcerati negli stabilimenti di esecuzione di pena saranno interessati dal progetto di esecuzione della pena. Tuttavia in un primo tempo, si punterà in ordine di priorità:

- 1) ai condannati nuovi giunti nello stabilimento;
- 2) tra gli altri detenuti a coloro la cui personalità permette una prognosi di immediata accessibilità al concetto, alla nozione del progetto.

II.2 – Tappe della definizione e dell'esecuzione del p.e.p.

II.2.1 – Descrizione generale

Il quadro generale del progetto di esecuzione della pena deve essere definito il più rapidamente possibile dopo che la condanna è diventata definitiva. Quindi lo stabilimento si dedicherà a determinare i particolari del suo sviluppo nell'anno successivo.

La fase di accoglienza permette di informare sia collettivamente sia individualmente i detenuti circa il funzionamento dello stabilimento e circa le possibilità che offre; permette inoltre di fare un bilancio della situazione del detenuto e di osservare il suo comportamento (cfr. le circolari del 25 febbraio 1987 relative all'organizzazione dei servizi socio-educativi negli stabilimenti penitenziari e del 22 ottobre 1990, relativa al regime di detenzione negli stabilimenti del programma 13.000 dei soggetti coinvolti nella esecuzione delle pene di breve durata).

All'esito della fase di accoglienza una commissione multidisciplinare, che sarà espressione dell'insieme dei servizi che intervengono sul detenuto, elabora un primo bilancio della situazione del condannato.

Questo bilancio dovrà permettere la destinazione del detenuto in una sezione di detenzione e, entro un determinato termine, dovrà permettere di definire il quadro del progetto di esecuzione della pena; questo progetto ha la vocazione di fare riferimento a tutta la durata dell'esecuzione della pena; comporta un programma preciso per l'anno successivo.

L'esecuzione del progetto di esecuzione della pena è valutata almeno una volta all'anno nonché in occasione delle decisioni importanti che concernono il condannato:

- a) esame di una misura di individualizzazione della pena in C.A.P.;
- b) destinazione in un altro stabilimento;
- c) esame dell'iscrizione nel repertorio D.P.S.;
- d) avvenimenti maggiori e personali che concernono la vita del condannato.

In questo modo, offrendo un quadro obiettivo alla decisione, il progetto di esecuzione della pena può ugualmente essere rielaborato in queste occasioni per tener conto dell'evoluzione della personalità del detenuto. Durante ciascuna di queste tappe vanno prese tutte le disposizioni necessarie per coinvolgere il detenuto e suscitare in lui una riflessione che autorizzi la attivazione di un progetto.

II.2.2. – *Progetto di esecuzione della pena e individualizzazione giudiziaria della pena*

Il p.e.p. non potrebbe dar vita ad una dinamica realmente positiva senza una stretta associazione del giudice della applicazione della pena alle riflessioni che contribuiscono alla sua elaborazione e attuazione. Se le modalità concrete di questo lavoro comune dipendono da una definizione decentrata (“locale”) è necessario quanto meno:

1) proporre al magistrato la valutazione del progetto nel momento della sua definizione e in occasione di ciascuna revisione del suo contenuto;

2) sollecitare il suo accordo nel quadro della commissione di applicazione delle pene dal momento che il progetto contiene alcune modalità relative all'individualizzazione giudiziaria della pena. Questa procedura, conforme allo spirito e alla lettera dell'art. 116 del codice di procedura penale – il quale dispone che «il giudice di applicazione delle pene deve assicurare l'individualizzazione dell'esecuzione della decisione giudiziaria orientando e controllando le condizioni della sua applicazione» – presenta il vantaggio di associare il rappresentante della procura alla stessa finalità.

II.2.3. – *Ruolo della direzione regionale dei servizi penitenziari*

Investita di un ruolo crescente nell'orientamento dei detenuti e dunque nell'individualizzazione delle pene, la direzione regionale dei servizi penitenziari deve essere coinvolta nello svolgimento dei progetti di esecuzione della pena.

In questa prospettiva un rappresentante della direzione regionale potrà assistere alle riunioni annuali di valutazione dei progetti di esecuzione della pena.

II.2.4. – *Intervento del Centro Nazionale di Osservazione (c.n.o.)*

In applicazione della circolare del 28 ottobre 1985, relativa all'orientamento dei condannati, il c.n.o. interviene nei confronti dei condannati la cui pena residua è superiore o uguale a 10 anni, nel momento in cui la loro condanna è diventata definitiva; se necessario può, altresì, conoscere altri condannati che presentino difficoltà particolari.

All'esito del primo passaggio del detenuto, l'équipe multidisciplinare del c.n.o. procede ad una diagnosi della situazione. Formula, altresì, una prognosi suscettibile di costituire il quadro del progetto di esecuzione della pena. Così l'istituto attingerà da questo bilancio prospettico la materia necessaria per elaborare il progetto. In seguito, il c.n.o. avrà un ruolo di consiglio per l'esecuzione del progetto di esecuzione della pena: le domande di cambiamento di destinazione legate all'attuazione del progetto, la preparazione di una liberazione condizionale o di una commutazione della pena daranno luogo a un nuovo esame del c.n.o. Inoltre l'équipe del c.n.o. si porterà regolarmente negli stabilimenti allo scopo di apportare la sua consulenza per lo sviluppo e lo svolgimento dei progetti di esecuzione della pena.

II.3 – *Organizzazione materiale*

II.3.1.

La destinazione in un luogo specifico per il periodo dell'accoglienza e dell'osservazione preliminare alla definizione del progetto di esecuzione della pena è consigliabile.

II.3.2.

La messa in opera di una commissione multidisciplinare deve permettere, entro un termine preciso, di elaborare il progetto di esecuzione della pena e di seguire l'esecuzione. Questa commissione non è un servizio specifico: presieduta da un membro del personale di direzione è composta dai rappresentanti di tutti i servizi penitenziari o esterni che intervengono nei confronti del detenuto. Essa riunisce quanto meno il servizio socio-educativo, il servizio della detenzione (agenti e sottufficiali), i servizi dell'amministrazione incaricati dell'insegnamento, del lavoro, della formazione professionale, il servizio incaricato dell'attività ginnico-sportiva e il servizio medico. Destinata a mettere in comune le conoscenze rispettive di ognuno sui differenti aspetti della personalità del detenuto questa commissione costituisce un luogo di scambio di informazioni, di analisi e di sintesi nel rispetto del segreto professionale al quale in particolare sono tenuti il servizio medico e quello socio-educativo.

II.3.3.

Disposizioni particolari devono essere dettate per rendere effettiva l'osservazione permanente dei detenuti ad opera del personale di sorveglianza.

L'organizzazione del lavoro durante la detenzione deve rispondere ai seguenti imperativi:

- 1) il responsabile della detenzione, il comandante della polizia penitenziaria e i suoi collaboratori sono responsabili della buona esecuzione di questa missione nello stabilimento; inoltre, è indispensabile che un sottufficiale fortemente motivato sia incaricato di vigilare sul buon funzionamento dell'organizzazione del lavoro (preparazione delle sintesi, organizzazione delle riunioni multidisciplinari, ecc.);

- 2) alcuni primi sorveglianti devono essere responsabili di settore: a questo titolo essi designano i sorveglianti incaricati in modo più particolare dell'osservazione di ciascun detenuto, e redigono la sintesi delle schede di osservazione periodicamente

trasmesse da questi agenti. Il servizio degli agenti deve essere organizzato in modo da stabilizzare ciascuno di essi per la durata di molti mesi presso la popolazione penitenziaria;

3) il personale di sorveglianza deve essere associato alle istanze multidisciplinari di sintesi e di decisione (in particolare C.A.P.). Inoltre, dovrà essere sistematicamente favorita ogni disposizione tale da rendere tangibile l'utilizzazione che viene fatta delle osservazioni realizzate dagli agenti nelle decisioni che vengono prese: in particolare, è importante che le osservazioni dei sorveglianti siano tenute in considerazione nel quadro dell'esame delle riduzioni della pena;

4) un piano di formazione specifica deve permettere entro un determinato periodo a tutti gli agenti (sorveglianti, quadri e personale socio-educativo) di fruire di una formazione adatta (osservazione, animazione di gruppo, individualizzazione delle pene).

II.3.4 – *Dovranno essere mesi a disposizione del personale penitenziario e dei collaboratori esterni i seguenti strumenti:*

anzitutto viene formato un libretto del detenuto composto dalle seguenti parti:

- a) una sintesi del certificato penale;
- b) il fascicolo processuale penale, e se occorre la sintesi del dossier del c.n.o.;
- c) il documento che formalizza il p.e.p.;
- d) le schede relative a ogni settore di attività completate con i vari interventi competenti (sintesi socio-educativa, insegnamento, lavoro, formazione professionale, attività ginnico sportiva e altre se del caso);
- e) schede di osservazione distinte dal quaderno di osservazione trasmesse dal personale di sorveglianza;
- f) schede di sintesi redatte dal sottufficiale (primo sorvegliante di settore) a partire dalle schede di osservazione; queste sintesi sono realizzate regolarmente e ogni volta che una decisione amministrativo-giudiziaria deve essere presa (sanzioni disciplinari, cambiamento di unità di soggiorno, di destinazione o di stabilimento, cambiamento che comporti un regime

di vita differente, classificazione al lavoro o accesso alla formazione professionale, passaggio al C.A.P.).

Questo libretto del detenuto segue l'interessato fino alla fine della sua incarcerazione. Deve essere facilmente accessibile al personale penitenziario, in un apposito locale.

Un promemoria che riassume i dati principali (procedura penale e regolamento penitenziario) sarà fornito agli stabilimenti e dovrà permettere al personale di sorveglianza di dare una risposta alle domande che vengono poste più frequentemente dai detenuti. Questo strumento di lavoro contribuirà insomma a mettere questi agenti in condizioni di essere gli interlocutori privilegiati dei detenuti durante l'esecuzione penale.

II.3.5. – *Formazione del libretto, aggiornamento dei dati, accesso all'informazione*

All'arrivo del detenuto, la sintesi del fascicolo penale viene realizzata dal servizio di cancelleria, essendo compito del personale di inquadramento responsabile del settore di assicurarne nel seguito l'aggiornamento, data di liberazione, fine del periodo di sicurezza, ecc., in collegamento con la cancelleria.

Il graduato incaricato del buon funzionamento dell'organizzazione del lavoro legato al progetto di esecuzione della pena (cfr. II.3.3), è garante dell'aggiornamento del libretto in collegamento con i servizi competenti (soppressione in particolare delle parti superate).

Il graduato assicura la funzione di segretariato della struttura: e a questo effetto organizza le riunioni multidisciplinari, si assicura della preparazione e dell'aggiornamento delle schede di osservazione e della loro sintesi presso i graduati responsabili di ciascun settore e ugualmente cura la redazione delle schede di collegamento per ciascuno dei servizi competenti (socio-educativo, formazione, ecc.).

Un membro del personale di direzione garantisce la sintesi globale della situazione del detenuto realizzata in occasione di ogni bilancio almeno una volta all'anno. Queste sintesi sono destinate a rimanere nel libretto durante tutta la durata dell'esecuzione della pena.

Quando il detenuto viene trasferito, il libretto inserito nel fascicolo personale viene trasmesso allo stabilimento dove egli viene destinato.

Il libretto del detenuto è accessibile soltanto ai servizi penitenziari e ai servizi esterni all'istituzione che intervengono in modo permanente nello stabilimento esclusivamente per i bisogni di sviluppo e di verifica del progetto di esecuzione della pena. In questa prospettiva è accessibile ai seguenti servizi: servizio di cancelleria, servizio della detenzione, servizio socio-educativo, servizio incaricato dell'insegnamento, della formazione professionale, del lavoro, dello sport e della salute.

Quest'elenco è tassativo.

III. – *Integrazione del progetto di esecuzione della pena nel progetto di stabilimento*

Il progetto di esecuzione della pena non appartiene alla competenza esclusiva di un servizio specializzato, ma muove dalla volontà di migliorare la conoscenza dei condannati e l'individualizzazione delle pene, a partire da un progetto comune a tutti i servizi dello stabilimento che intervengono nei confronti della popolazione penale: in questo spirito vanno prese tutte le misure per collegare l'insieme delle competenze del personale alla riflessione destinata a mettere in opera il progetto di esecuzione della pena, affinché ciascun servizio faccia propri gli obiettivi che persegue e adatti il suo funzionamento di conseguenza.

Lista degli allegati

- 1) Lista degli stabilimenti pilota;
- 2) Testi in vigore;
- 3) Lavori teorici condotti dal 1988;
- 4) Approccio storico del progetto di esecuzione della pena.

La direzione dell'amministrazione penitenziaria ha ottenuto la creazione a partire dal 1966 a titolo di nuovi impieghi del p.e.p. di 10 posti di psicologo destinati a ciascuno degli stabilimenti pilota del p.e.p.. Questi psicologi sono destinati ad aiutare l'equipe del p.e.p. nell'affiancamento dei progetti di ese-

cuzione della pena poiché si tratta di relazioni complesse, mentre non devono prendere in carico direttamente i detenuti sul piano psicologico.

I reclutamenti interverranno da questo momento fino alla fine del I trimestre 1996.

ALLEGATO 1

Lista degli stabilimenti pilota

DIREZIONI REGIONALI	STABILIMENTI
Bordeaux	Cd Mauzac
Dijon	Cd Joux-La Ville
Lille	Cd Loos
Lyon	Cp Moulins (QMC)
Marseille	Cd Tarascon
Paris	Cd Melun
Rennes	Cp Nantes (QCD)
Strasbourg	Cd Toul
Toulouse	Cd Muret
Dom-tom	Cp Fort De France

ALLEGATO 2

I Testi in vigore

Raccomandazione (R87) del Consiglio d'Europa relativo alle regole penitenziarie europee;

– art 67.1: «È opportuna la personalizzazione del trattamento,... è necessario attuare un sistema flessibile per la ripartizione dei detenuti che dovranno essere collocati in stabilimenti o unità differenziate nelle quali ciascuno di essi potrà ricevere la formazione e il trattamento appropriato».

– art. 68 comma 1: «I detenuti obbligati a un regime o a un altro regime devono poter partecipare nello stabilimento ad attività suscettibili di sviluppare il loro senso di responsabilità, di autodipendenza e di portarli ad interessarsi attivamente al proprio trattamento».

– comma 2: «Bisogna sforzarsi di mettere a punto metodi adatti a favorire la cooperazione e la partecipazione dei detenuti al proprio trattamento».

– art. 1, parte finale della legge n. 87-432 del 22 giugno 1987 relativa al servizio pubblico penitenziario:

– «È organizzato il servizio pubblico penitenziario in modo da assicurare l'individualizzazione della pena»

Disposizioni regolamentari del codice di procedura penale:

– art. D.69-1 al 2: «I condannati sono nella misura del possibile interessati alla elaborazione e alla modificazione del loro programma di trattamento individuale che è concepito e attivato in collegamento con le diverse categorie del personale»;

– art. D.94: «In ogni casa di reclusione o centro di detenzione la presa in carico dei detenuti viene effettuata al loro arrivo dal capo dello stabilimento e dal diverso personale contemplato dall'art. D.285, in particolare dai membri del servizio socio-educativo.

In questa occasione i condannati sono informati del regime interno dello stabilimento e del loro programma di trattamento individuale le cui modalità sono esaminate insieme a loro, così come previsto dall'art. D.69-1.

Il periodo di accoglienza e osservazione durante il quale i detenuti possono essere collocati in isolamento non può eccedere i 15 giorni».

– art.95-1: «I condannati beneficiano nel corso dell'ultimo periodo di carcerazione di una preparazione attiva per la loro liberazione condizionale o definitiva, in particolare sul piano socio-professionale. Questa preparazione comprende, se il caso lo richiede, un collocamento nel regime di semi-libertà effettuata sia nel luogo sia dopo un trasferimento ad un centro o ad una sezione specializzata».

– art. D.116 al 1-2 : «Il giudice di applicazione della pena è incaricato, presso gli stabilimenti penitenziari situati nell'ambito della sua giurisdizione e nei quali sono detenuti i condannati, di seguire l'esecuzione delle pene di costoro. Egli non può sostituirsi al direttore regionale o al capo dello stabilimento per ciò che concerne l'organizzazione del funzionamento di quest'ultimo, ma deve assicurare l'individualizzazione dell'esecuzione della decisione giudiziaria orientando e controllando le

condizioni della sua applicazione. A questo fine gli compete di decidere le principali modalità del trattamento al quale sarà sottoposto ciascun condannato e specificamente le misure previste dall'art. D.94 e dagli artt. 118 e seguenti».

Circolare A.P.85.836 del 6 giugno 1985 relativa all'orientamento dei condannati:

Questa circolare raccomanda, in occasione dell'elaborazione delle note di orientamento, la redazione di un progetto di esecuzione della pena definito dall'insieme dei servizi dello stabilimento in occasione di una Commissione di applicazione delle pene.

Circolare A.P. 90.11 GA 1 del 22 ottobre 1990 relativa al regime di detenzione negli stabilimenti del programma 13000 competenti per l'esecuzione delle pene brevi:

Questo testo prevede un regime di detenzione differenziato che si caratterizza per un grado di autonomia più o meno rilevante a seconda dell'unità di alloggiamento. La destinazione in ciascuna unità è decisa dal capo dello stabilimento dopo il periodo di accoglienza previsto dall'art 94 del c.p.p. su parere della commissione di destinazione o di assegnazione, emanazione dell'insieme di coloro che intervengono nei confronti della popolazione penitenziaria della popolazione penale.

ALLEGATO 3

Lavori teorici condotti dopo il 1988

1988: Gruppo di lavoro "per una metodologia del lavoro sociale nello stabilimento penitenziario".

1990/1992: Gruppo di lavoro "lunghe pene".

1991/1992: Gruppo di lavoro "modulo di accoglienza negli stabilimenti".

1992: Gruppo di lavoro: "progetto di esecuzione della pena".

1994: rapporto CARTIER sulla prevenzione della recidiva dei grandi criminali.

ALLEGATO 4

APPROCCIO STORICO AL PROGETTO
DI ESECUZIONE DELLA PENA

La Francia penitenziaria per lungo tempo è stata la figlia primogenita del diritto penale classico contro le idee della difesa sociale che si diffondevano nella maggior parte dei paesi occidentali. I penalisti eclettici e i quadri penitenziari resistettero durante tutta la II Repubblica, considerando che le prigioni francesi dovevano rimanere semplicemente i luoghi di punizione e dovevano conservare la loro funzione elementare di «rassicurare le persone oneste».

Fino alla II guerra mondiale due modelli influenzavano il pensiero penitenziario: quello dell'imprigionamento cellulare per la casa di arresto e quello della manifattura carceraria per le case di reclusione. Questi modelli soffrivano di numerose eccezioni. Il «tutto cellulare» non aveva potuto essere imposto nella maggior parte delle case circondariali o prigioni dipartimentali. In particolare nelle più piccole o in quelle dei dipartimenti rurali, il costo di questa sistemazione era giudicato troppo elevato dai consigli generali, che allora erano incaricati della loro costruzione; nelle case centrali (case di reclusione), vittima dello scacco del sistema dell'impresa generale e della disoccupazione, cominciarono ad essere applicate dal 1839 le regole di una disciplina rigida (divieto dell'alcool, del tabacco, della circolazione di denaro e un pò più tardi allestimento delle commissioni disciplinari, e soprattutto obbligo del silenzio assoluto).

Nel 1944, come spesso nella storia penitenziaria del nostro paese, la rottura fu brutale almeno sul piano ideologico. Ispirata alla scuola positivista italiana, la riforma Amor (*) stabilisce nel primo dei suoi 14 principi che la funzione di emenda deve venire prima di quella della punizione. Spinta al suo

(*) Composta da 14 Principi la riforma prevede nel primo di essi che: «La pena privativa della libertà ha per fine l'emenda, e il reinserimento sociale del condannato». Il tredicesimo Principio suona in questi termini: «Il trattamento inflitto al prigioniero al di fuori di ogni promiscuità corruttrice, deve essere umano, esente da vessazioni e tendere principalmente alla sua istruzione generale, professionale e al suo miglioramento».

parossismo, la teoria di Lombroso e di Ferri giunge ad una aberrazione: il prigioniero cessa di essere l'autore moralmente responsabile di una colpa punibile con la reclusione e viene trasformato in malato, malato mentale o malato sociale, che la nuova prigione ha per vocazione di trattare. La riforma Amor non arriva a questo estremo, la responsabilità, seppur chiarita dalla criminologia, resta al centro delle pena, essa solo conferisce al criminale la sua dimensione umana. I pionieri della riforma (Amor per qualche tempo, come Cannat Pinatel, Gilquin) cominciarono a dotarsi di strumenti e di mezzi: furono aperte o sistemati degli stabilimenti detti «riformati», ciascuno di essi specializzato in una forma di trattamento adattata ad un tipo della popolazione penale o dove vennero messe in azione nuove categorie di operatori, in particolare gli educatori, gli psichiatri e i formatori. Diversità di istituzioni, ma anche una diversità di regimi di detenzione con la generalizzazione del regime progressivo (già sperimentato alla fine del II impero). Al centro del dispositivo, il c.n.o., aperto nel 1950: luogo di osservazione, di separazione, di distinzione, ma anche di ricerca scientifica e di immaginazione creativa. Ci si attendeva che i membri dell'équipe multidisciplinare di Fresnes inventassero nuovi spazi di trattamento. Il tocco di originalità francese consistette nella introduzione di un magistrato, il futuro giudice di applicazione della pena (*N.d.T.*: analogo al giudice di sorveglianza) incaricato di armonizzare gli obblighi della prescrizione penale con le esigenze terapeutiche del trattamento.

La riforma Amor ebbe degli effetti tangibili per circa 15-20 anni, spinta da uomini generosi che attingevano la loro ispirazione negli scritti di Marc Ancel e nell'umanismo cristiano. Essa si ancorò in alcuni luoghi privilegiati (Ensisheim, Ecrouvès, Haguenau, Oermingen, Puis Caen, Melun, Chateau-Thierry, ect.) dove nuovi operatori penitenziari (in particolare gli educatori), od operatori meglio reclutati o formati (alla scuola di Fresnes e a quella di Cherche-Midi), trovarono modo di esprimersi in un mestiere che veniva sentito come socialmente utile. In questi tempi di ricostruzione di un paese distrutto l'esistenza di un mercato del lavoro molto aperto ha del pari contribuito alla incontestabile riuscita della riforma Amor in termini di reinserimento e di abbassamento del tasso di recidiva.

Come spiegare allora l'abbandono del regime progressivo nel 1975?

Si dice generalmente che la riforma Amor è crollata nel contesto degli avvenimenti algerini, nel momento in cui le prigioni francesi, dopo lo svuotamento corrispondente alla fine della incarcerazione dei collaborazionisti, si trovavano di nuovo invase dalle popolazione successive costituite dai membri dell'F.N.L. (il Fronte di Liberazione Nazionale) e, successivamente, da quelle dell'O.A.S. Si dice anche che la politica di maggior sicurezza che stava per essere varata nelle prigioni a seguito di clamorose evasioni, rendeva la riforma via via sempre più difficile se non impossibile da applicare. In realtà lo slancio si era rallentato ben prima. La riforma ha sofferto fin dall'origine di difetti o almeno di lacune in qualche modo "*sui generis*", che spiegano molto bene il suo fallimento. In effetti essa veniva attuata in prigioni vecchie e sovrappopolate dentro le quali i collaborazionisti hanno preso il posto dei membri della resistenza ma soprattutto, priva di un fondamento legale fin dall'origine, veniva applicata in un numero ristretto di stabilimenti.

Paradossalmente un disincanto cominciò a impadronirsi degli attori di prima linea pressappoco nello stesso tempo in cui la riforma acquistava una base legale col c.p.p. del 1958. Mentre certe esperienze non hanno conosciuto il successo sperato, in particolare quella delle sezioni, e degli esiliati della Guyana, liberati spesso senza molte precauzioni. I sindacati dei sorveglianti cominciano a criticare una riforma che ha trascurato il personale in divisa relegandolo alla sola missione della repressione (custodia e disciplina) dopo l'introduzione di nuovo personale il cui ruolo viene considerato come più gratificante. I sindacati avevano vigorosamente sostenuto Paul Amor, tenuto conto del suo passato di membro della resistenza. A cominciare dalla metà degli anni '50, in un contesto di frazionamento sindacale, si comincia a leggere nella stampa corporativa propositi severi sul trattamento troppo confortevole dei detenuti degli stabilimenti riformati, mentre la sorte dei sorveglianti, messa a confronto, viene descritta come vicina alla miseria e

aggravata dalla crisi degli alloggi. Tuttavia la riforma produsse alcuni effetti positivi anche oltre la svolta degli anni '60: il regime progressivo continuò ad essere applicato in certi stabilimenti per l'esecuzione della pena; il c.n.o., un tempo paralizzato dalla presenza di detenuti politici nei suoi locali, ritrova un'attività crescente sotto la direzione di medici e di direttori di qualità, mentre l'ambiente aperto conosce uno sviluppo molto forte.

Nel seguito, tenuto conto dell'evoluzione della società francese, la politica criminale condotta dalla fine degli anni '60, tenta di integrare nella materia penitenziaria l'aspirazione del mantenimento della sicurezza con la dimensione sociale che caratterizza la nostra democrazia: le riforme del 1971-72 ammorbidiscono le condizioni di esecuzione delle pene (creazione di una commissione di applicazione delle pene, instaurazione di permessi di uscita per mantenere i legami familiari e riduzione della pena per buona condotta, per non menzionare altro che gli sviluppi più importanti) e le regole della vita quotidiana in prigione.

Questi testi procedono inoltre da una volontà di allinearsi con le regole definite dal Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti.

Provocata dall'esplosione di violenza sopravvenuta nelle prigioni nel 1974, la riforma del 1975 sanziona queste evoluzioni per ciò che concerne l'ammorbidimento del regime giuridico dell'esecuzione della pena e del miglioramento delle condizioni di vita nella detenzione, peraltro consacrando l'abbandono del regime progressivo a vantaggio di una razionalizzazione dei tipi di stabilimento: si distinguono ormai i centri di detenzione e le case di reclusione (*maison centrales*). Questa classificazione in due categorie delle prigioni per l'esecuzione della pena si accompagna a una volontà di unificazione del regime di detenzione all'interno di ciascuno dei due tipi di stabilimento.

Nel 1990, in occasione dell'apertura dei centri di detenzione regionali del "Programma 13000 posti" destinati ad accogliere i condannati ad una pena breve, l'amministrazione preoccupata di una migliore individualizzazione delle pene

ha reintrodotta una relativa eterogeneità dei regimi all'interno di questi tipi di stabilimento: per sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità dei detenuti vengono creati dei sotto-settori all'interno dei quali le condizioni di vita sono differenti (porte delle celle aperte o chiuse durante la giornata a seconda delle sezioni).

Perseguendo questi obiettivi senza riformare i regimi di detenzione instaurati nel 1975 il p.e.p. mira a coinvolgere maggiormente il detenuto dandogli la possibilità di scegliere di aderire al suo trattamento o di non aderirvi, di prendere o non prendere questa responsabilità che la prigione gli offre. Cercando una personalizzazione maggiore dei percorsi penitenziari, il p.e.p. rafforza l'istituzione in una delle sue ragioni d'essere: l'esecuzione individualizzata delle pene, con la prevenzione della recidiva come prospettiva. Facendo ciò, infine, il p.e.p. deve permettere al personale penitenziario, specialmente ai sorveglianti, d'essere più ancora che oggi, attore qualificato della gestione della pena della reclusione.

RIASSUNTO

Da qualche anno spira aria nuova in alcune realtà carcerarie della Repubblica Francese. È, infatti, in fase di avanzata sperimentazione (dal 1995 presso dieci istituti) il "Projet d'exécution de peine" (p.e.p.), in vista di una riforma totale dell'amministrazione penitenziaria di quel Paese. Un progetto, dinamico e rivedibile, che vuol dare finalmente un "senso alla esecuzione della pena". Un progetto che vuol meglio favorire il percorso penitenziario di risocializzazione e di prevenzione della recidiva, attraverso un nuovo sistema di esecuzione individualizzata della stessa pena.

Tale progetto evidenzia particolarmente la centralità di alcuni sostanziali concetti base necessari alla sua buona riuscita:

a) la centralità della figura del "sorvegliante", che assurge a figura cardine dell'opera di osservazione del detenuto, in quanto è colui che ha contatto continuo e che partecipa quotidianamente delle sorti del detenuto. È lui che percepisce in modo diretto segnali positivi e malcontenti attraverso il comportamento e le abitudini del detenuto. Il sorvegliante annoterà continuamente questi segnali e questi comportamenti su un apposito "diario personale", che sarà poi l'elemento principale cui farà riferimento la commissione pluridisciplinare per le proprie valutazioni;

b) il detenuto (con condanna definitiva) non sarà più il soggetto passivo ma attraverso il suo coinvolgimento e la consequenziale sua libera

disponibilità parteciperà direttamente all'elaborazione del progetto di esecuzione pena a lui più confacente. Dovrà, pertanto, impegnarsi formalmente ad osservare regole e prescrizioni, oltretutto a definire i suoi obblighi verso la vittima. Nessun condannato può esserne escluso a priori da detto progetto;

c) l'osservazione del detenuto, dopo una prima fase di "accoglienza" è demandata alla commissione pluridisciplinare che in équipe elabora il progetto di esecuzione della pena individuando anche il particolare istituto penitenziario dove essa avverrà. Nella commissione sono presenti magistrati e tecnici dell'amministrazione penitenziaria;

d) per i condannati a pene superiori (o residue) a dieci anni e per i condannati che presentano particolari difficoltà è prevista una prima fase diagnostica presso il centro nazionale d'osservazione.

Il progetto, è senz'altro coraggioso ed ambizioso.

RÉSUMÉ

Il y a quelques ans un nouvel air souffle dans quelques réalités carcérales de la République Française. En effet, est en phase d'expérimentation avancée (de 1995 chez dix établissements) le "Projet d'exécution de peine" (p.e.p.), en vue d'une réforme totale de l'administration pénitentiaire de ce Pays. Un projet, dynamique et révisable, qui veut donner finalement un "sens à l'exécution de la peine". Un projet qui veut mieux favoriser le parcours pénitentiaire de réinsertion et de prévention de la récidive, par un nouveau système d'exécution individualisée de la même peine.

Ce projet met en évidence en particulier la centralité de quelques idées substantielles de base nécessaires à sa bonne réussite:

a) la centralité de la figure du "gardien" qui s'élève à figure pivot de l'oeuvre d'observation du détenu, parce-qu'il est celui qui tient un contact continu et qui participe quotidiennement aux destinées du détenu. C'est lui qui perçoit de façon directe des signaux positifs et des mécontents par le comportement et les habitudes du détenu. Le gardien notera continûment ces signaux et ces comportements sur un spécial "journal" personnel, qui sera par la suite l'élément principal auquel se référera la commission pluridisciplinaire pour ses évaluations.

b) Le détenu (avec une condamnation définitive) ne sera plus le sujet passif mais, avec son implication et sa libre disponibilité conséquente, participera directement à l'élaboration du projet d'exécution de la peine qui lui convient le plus. Il devra, donc, s'engager formellement à respecter des règles et des prescriptions, et aussi à définir ses obligations vers la victime. Aucun condamné ne peut être exclu du projet susdit.

c) L'observation du détenu, après une première phase d'"accueil" est déléguée à la commission pluridisciplinaire qui en équipe élabore le projet d'exécution de la peine, en déterminant même l'établissement pénitentiaire particulier où elle sera purgée.

d) Pour les condamnés à des peines supérieures (ou résiduelles) à dix ans et pour les condamnés qui présentent des difficultés particulières, une première phase diagnostique chez le centre national d'observation est prévue.

Le projet est sans doute courageux et ambitieux.

SUMMARY

A new wind has been blowing for some years in a number of prison frameworks of the French Republic. Actually, the "Project d'exécution de peine" (p.e.p.) is at an advanced experimental stage (since 1995 in ten prisons), in view of a total reform of the prison administration in that country. This dynamic and revisable plan finally intends to give a "sense to the enforcement of the sentence". It aims at fostering the prison course of reinstatement and prevention of the recidivism, through a new system of individualised enforcement of the sentence itself.

Such plan in particular underlines the centrality of some important basic notions which are necessary for its success:

a) the central position of the "guard", representing the most important figure in observing the prisoner, as he/she is the person who has a constant contact and a daily participation in the prisoner's lot. He/she is the person who becomes directly aware of the positive signals and the discontent through the behaviour and the habit of the prisoner. The guard will write down such signals and behaviour in a relevant "personal diary", which is the main element the multidisciplinary committee refers to for its consideration.

b) The prisoner (with a final sentence) will not be a passive individual any more but he/she will directly participate in the formulation of the most proper p.e.p. for him/her, through his/her involvement and his/her consequent free willingness. Therefore, he/she will have formally to undertake to observe the rules and the limitations as well as to settle his/her obligations to the victim. No convicted person may be excluded from this plan a priori.

c) The observation of the prisoner, after a first "reception" phase, is submitted to the multidisciplinary committee which, working as a team, formulates the p.e.p. also identifying the particular prison where it will have place. Judges and experts from the prison administration are part of the committee.

d) As regards the prisoners sentenced to penalties exceeding (or residual) ten years and the prisoners having special difficulties, a first diagnostic phase at the "centre national d'observation" is provided.

The plan is certainly bold and ambitious.